

## TUTELA ADULTI E CURATELA

Il maggiore di età e il minore emancipato, in condizione di infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, possono essere interdetti.

In caso di parziale infermità, è prevista l'inabilitazione.

In caso di interdizione il Giudice nomina un tutore, in caso di inabilitazione nomina un curatore.

**Il Giudice, se impossibilitato a nominare il tutore e/o il curatore tra i parenti o persone di cui all'art. 424 del Codice Civile, nomina il Presidente del C.d.A. o il Direttore del Consorzio.**

Il tutore e/o il curatore, se nominati all'interno della Pubblica Amministrazione, relazionano al Giudice tutelare annualmente, presentando relazione dell'assistente sociale. In presenza di beni è richiesta anche una rendicontazione: in questo caso il tutore può anche avvalersi della consulenza di un esperto.

**Il tutore o il curatore adempie gli obblighi previsti dalla Legge.**